



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*I Commissari Straordinari*

CS/COO/dt

Roma, 7 aprile 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
di GORIZIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 65/2022\_ Tirocinio*

Con il quesito formulato il 3 marzo scorso si pone il caso di un'aspirante tirocinante che ha conseguito il diploma nell'ambito di una Scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale che sarebbe poi confluita in un Corso di diploma universitario triennale in economia ed amministrazione delle imprese. Si allega al quesito la documentazione prodotta dall'aspirante tirocinante e si domanda se il soggetto in questione possiede i requisiti di legge per essere iscritto nel registro del tirocinio.

Al riguardo, si premette innanzitutto che in sede di risposta ai Pronto Ordini il Consiglio Nazionale non può entrare nel merito di specifiche posizioni individuali, che sono di competenza esclusiva degli Ordini e per le quali esso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi nell'esercizio delle sue funzioni decisorie previste dalla legge<sup>1</sup>.

Ciò premesso, potranno essere forniti in questa sede solo chiarimenti in merito alla generale idoneità o meno dei diplomi universitari triennali ai fini dell'iscrizione nel registro del tirocinio, essendo poi rimessa la decisione del caso concreto alla valutazione di codesto Ordine.

A tal proposito si osserva che la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art. 17, comma 1<sup>2</sup>) prevede che i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341/90<sup>3</sup>, purché di dura triennale, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 509/99.

<sup>1</sup> Si veda l'informativa n. 50/2017.

<sup>2</sup> Art. 17, comma 1, legge n. 240/2010 : "I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

<sup>3</sup> Art. 2, comma 1, legge n. 341/1990 - Diploma universitario. 1. "Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

La stessa legge demanda ad un regolamento ministeriale il compito di individuare le classi di appartenenza del titolo di laurea alle quali i diplomi universitari sono considerate equipollenti (art. 17, comma 4 legge citata). Con il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 (successivamente integrato dal Decreto Interministeriale 8 gennaio 2013) la suddetta individuazione è avvenuta **solo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi**<sup>4</sup>.

L'equipollenza, dunque, ad oggi non è stata ancora individuata per finalità diverse da quella della partecipazione ai concorsi pubblici.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



---

*adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. 2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento".*

<sup>4</sup> Art. 1, Decreto 11 novembre 2011: "I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 **ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi** ..."